

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 06535/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6535 del 2020, proposto da

Antonella Tomasi, Annalisa Maiuri, Maria Rosalba Franco, Letizia Falasconi, Giovanni Baglivo, Flavia Bottarelli, Olimpia Cucciniello, Vittoria Cucciniello, Fabio Di Castro, Carmelo Di Mauro, Paolo Di Muro, Daniela Terruzzin, Ilaria Vian, Vincenzo Vittorino, Raffaella Zicoschi, Medhit Paoletti, Matteo Malvicini, Domenico Cannone, Letizia Colangelo, Vanessa Capretti, Egle De Bonis, Alessandro De Rosa, Giuseppina Agata Di Guardo, Susanna Rosiello, Nicola Alessandro Sgaramella, Marco Bighignoli, Fausto Battaglia, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi, Michele Mirengi e Barbara Pisa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Patrizia De Troia, Marco Di Pietropaolo e Giuseppe Pala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Lucia Ostili,
Alessia Araco,
Melissa Mastelloni

per l'annullamento

- in parte qua, del bando della Banca d'Italia 19 febbraio 2020, n. 227331/20, a firma del Direttore generale, pubblicato sulla G.U. 6 marzo 2020, per 105 assunzioni nell'area operativa (concorso A. 10 assistenti amministrativi con orientamento nelle discipline economiche, concorso B. 10 assistenti amministrativi con orientamento nelle discipline giuridiche, concorso C. 20 assistenti amministrativi con orientamenti nelle discipline statistiche, concorso D. 25 assistenti profilo tecnico con orientamento nel campo ICT, concorso E. 40 vice assistenti amministrativi) laddove, all'art. 3, comma 1, lett. c), ai fini della preselezione per titoli per i concorsi di cui alle lettere A, B, C e D, attribuisce punteggi differenziati in ragione della data di conseguimento della laurea triennale e, segnatamente, tanto spiccatamente maggiori quanto maggiormente prossima è la data di conseguimento rispetto a quella del bando; delle relative graduatorie preliminari in quanto non includenti i ricorrenti tra gli ammessi alla prova scritta in ragione del punteggio per titoli da loro conseguito; dei relativi atti di approvazione; della nota Banca d'Italia del 15 luglio 2020 con la quale l'Amministrazione comunica che i) per il concorso di cui alla lett. A. sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 19,25; ii) per il concorso di cui alla lett. B. sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 21,25; iii) per il concorso di cui alla lett. C. sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 9,75; iv) per il concorso di cui alla lett. D. sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 10,25; degli atti di estremi ignoti, determinativi dei punteggi di cui all'art. 3, comma 1 lett. c) e degli atti di estremi ignoti attributivi ai candidati dei punteggi medesimi, oltre che determinativi del punteggio soglia, con

conseguente condanna della Banca a riformulare le graduatorie preliminari, prescindendo dai punteggi di cui all'art. 3, comma 1, lett c), disposizione oggetto della presente impugnazione, e a fissare il nuovo punteggio soglia; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il Regolamento del personale della Banca se e per quanto di ragione, nonché l'art. 3, comma 6, lett. b) del bando dettante una disciplina analoga per il concorso di cui alla lettera E. ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la fase preselettiva.

Il tutto, previa sospensione. in parte qua, del bando nonché delle graduatorie preliminari impugnate e dei concorsi medesimi e previa adozione delle misure cautelari collegiali ritenute più opportune per salvaguardare gli interessi dei ricorrenti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca D'Italia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che

- la Banca d'Italia, nella sua memoria depositata il 3.09.2020, ha preliminarmente eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, evidenziando che, nell'eventualità di accoglimento del ricorso, l'annullamento in parte qua del bando e l'espunzione del criterio di cui all'art. 3 lett. c) avrebbero imposto "la stesura di una nuova graduatoria preliminare per ciascun concorso sulla base dei soli criteri di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo" e che "in tale eventualità, il calcolo ex novo del punteggio da attribuire a ciascun candidato e del punteggio <<soglia>> con la sterilizzazione dei punti attribuiti sulla base del criterio contestato (avrebbe determinato)... l'esclusione di candidati che attualmente risulta(va)no ammessi alla prova scritta e, di converso, l'ammissione di candidati attualmente esclusi (a prescindere dal fatto che avessero o meno presentato ricorso)";

- dinanzi a tale eccezione parte ricorrente, alla camera di consiglio dell'8.09.2020, ha chiesto di essere autorizzata alla integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami;

Ritenuto

- di autorizzare tale integrazione, mediante pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale della Banca (ex art. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a.);

- di prescrivere che la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale della Banca contenga le seguenti indicazioni:

1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 – i nomi dei ricorrenti e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti che avendo, allo stato, superato la fase preselettiva verrebbero esclusi dal novero degli ammessi in caso di accoglimento del ricorso e di espunzione del criterio di cui all'art. 3 lett. c) del bando;

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- di disporre l'obbligo per la Banca d'Italia di:

a) pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata, appunto, in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

c) rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data

dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

d) curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- di dover disporre, in aggiunta, che le pubblicazioni sopra indicate siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 7 dal primo adempimento e che parte ricorrente versi all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

- di rinviare le parti alla camera di consiglio del 20.11.2010, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione, con obbligo per l'Amministrazione di eseguire le prescrizioni pure in parte motiva indicate;

- rinvia per l'ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 20.11.2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è comunicata a cura della Segreteria alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO